

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ASSITUR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B STUDIO PESSI, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANTORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 801/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/08/2011 r.g.n. 1091/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28616/2011 proposto da:

ASSITUR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B (STUDIO PESSI)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2015, n. 5173

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28616/2011 proposto da:

ASSITUR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B (STUDIO PESSI) presso lo studio dell'avvocato SANTORI Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T.M. C.F. (OMISSIS);

- intimato -

nonchè da:

T.M. C.F. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANCINELLI 100, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA AGOSTO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

presso lo studio dell'avvocato SANTORI Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T.M. C.F. (OMISSIS);

- intimato -

nonchè da:

T.M. C.F. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANCINELLI 100, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA AGOSTO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ASSITUR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B STUDIO PESSI, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANTORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 801/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/08/2011 r.g.n. 1091/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 30/8/2011, la corte d'appello di Catanzaro, confermando la sentenza del 30/3/2010 del tribunale di Lamezia Terme, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a T. da Assitur per giustificato motivo oggettivo, in ragione di calo di commesse e, per altro verso, per stipula appalto per lo svolgimento dell'attività del reparto cui era addetto il lavoratore, conseguentemente soppresso.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto insussistente la prima

ragione del recesso (essendo il calo di commesse risalente nel tempo ed essendovi anzi un utile sociale) ed irrilevante la seconda ragione (a causa del tempo trascorso - vari mesi - dall'appalto al licenziamento e della mancata prova da parte del datore di impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore); ritenuto illegittimo il recesso datoriale, la corte ha quindi applicato la tutela reale.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo. Le parti hanno presentato memorie.

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato che la perdita di commesse non era risalente nel tempo, essendo decorsi solo tre mesi prima dell'appalto con il quale erano state esternalizzate le attività del settore cui era addetto il lavoratore licenziato.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della *L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 41 Cost., L. n. 183 del 2010, art. 30*, per avere il giudice sindacato le valutazioni discrezionali dell'imprenditore relative alla soppressione del reparto.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme ora dette, per avere la sentenza impugnata trascurato che il giustificato motivo oggettivo può consistere in una insindacabile esigenza di ridurre i costi anche senza modificare i processi produttivi.

7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione delle ripetute norme, per aver trascurato che l'esternalizzazione del reparto incide quale g.m.o..

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, per aver dato rilievo all'intervallo tra l'appalto ed il licenziamento senza considerare i tempi necessari minimi per la soppressione di reparto.

9. I motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi: essi sono infondati.

10. La corte d'appello ha affermato che il recesso è stato giustificato, solo in giudizio, con due motivi (il calo di ricavi e l'esternalizzazione) contraddittori, il primo dei quali insussistente (avendo riscontrato la corte un aumento dell'utile di bilancio) ed il secondo ininfluenza (considerato il decorso di oltre sei mesi tra la stipula dell'appalto ed il licenziamento del dipendente); per altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato la mancata prova dell'impossibilità di utilizzare aliunde il dipendente licenziato.

11. Tale valutazione, congruamente ed ampiamente motivata, non è volta a censurare in alcun modo le scelte discrezionali ed insindacabili dell'imprenditore, limitandosi correttamente a verificare la veridicità delle esigenze invocate dal datore di lavoro e la effettività dei riflessi di quelle scelte sulla necessità del licenziamento del dipendente: al giudice spetta infatti il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (Sez. L, Sentenza n. 24235 del 30/11/2010). Questa Corte ha in più

occasioni affermato (Sez. L, Sentenza n. 19616 del 26/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 21282 del 02/10/2006; Sez. L, Sentenza n. 7006 del 25/03/2011) che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, della L. 15 luglio 1996, n. 604, ex art. 3, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo- organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

12. Nel caso, l'assenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso emerge dalle seguenti considerazioni: da un lato, il giudice di merito ha disconosciuto l'esistenza di una situazione di crisi aziendale, ritenendo insussistente la ragione posta a fondamento del recesso, e tale valutazione è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione; dall'altro lato, il ricorrente fa valere in ricorso l'esigenza di contenimento dei costi e di riduzione dimensionale, ma il licenziamento non è stato intimato per tali ragioni, ma in relazione all'esternalizzazione dell'attività cui era addetto il dipendente; per tale ultimo profilo, tuttavia, particolare rilevanza assume la circostanza che il lavoratore ha continuato a lavorare oltre la chiusura del reparto per un periodo comunque (anche a considerare i tre mesi indicati dal ricorrente) non breve, indice da un lato della non necessità del recesso (e dell'assenza di nesso causale - come rilevato dalla corte d'appello - tra l'esternalizzazione di alcuni processi produttivi ed il licenziamento di un solo - a quanto consta - dipendente) e dall'altro lato dell'esistenza di mansioni utili in azienda.

13. La sentenza impugnata, peraltro ha affermato che, per dimostrare l'impossibilità di repaceage, non basta la produzione del libro matricola, ma occorre la prova specifica dell'incollocabilità mansionale del lavoratore (e dunque non basta la prova della qualifica di impiegati degli altri dipendenti, ma occorre la diversa prova dell'inesistenza di mansioni equivalenti o comunque disponibili in azienda), ed il ricorso non attacca tale profilo, peraltro del tutto condivisibile, con argomenti pertinenti, residuando in tal modo tale ratio decidendi autonoma.

14. Non essendovi le violazioni di legge dedotte ed essendo la sentenza impugnata correttamente motivata, il ricorso principale deve dunque essere rigettato.

15. Con motivo unico del ricorso incidentale, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, per aver compensato le spese di lite nel dispositivo, laddove in motivazione si dice che le spese seguono la soccombenza.

16. Il motivo è fondato. In tema, va ricordato che questa Corte (Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013), con riferimento ad un'ipotesi speculare

a quella che viene in considerazione in questa sede, ha affermato che è inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum non consentita in sede di correzione.

17. Nella sentenza impugnata, vi è effettivamente un contrasto tra motivazione e dispositivo, e questo è agevolmente risolvibile in applicazione del criterio della soccombenza, non essendovi ragioni di compensazione delle spese, essendo l'appellante totalmente soccombente nel relativo giudizio di appello.

18. Va pertanto accolto il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve dunque essere cassata sul punto delle spese; la causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di altri accertamenti, con la condanna dell'odierno ricorrente (già appellante) al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, da liquidarsi come da dispositivo.

19. Le spese del giudizio di legittimità, distintamente liquidate in dispositivo, seguono del pari la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nei merito, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2500 per compensi ed Euro 100 per spese del giudizio di appello, Euro 3800 per compensi e Euro 100 per spese del presente giudizio, in entrambi i casi oltre accessori come per legge e spese generali (nella misura del 15% per il giudizio di cassazione e del 12% per il giudizio di appello).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015
